



---

Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

---

San Gallo, 27 maggio 2016

**Sentenza C-5250/2014 del 25 aprile 2016**

## **Campagna «Love Life»: sospensione giustamente negata**

**Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso inoltrato da 35 bambini e ragazzi contro la campagna HIV «Love Life». Non è stato riconosciuto ai ricorrenti un interesse degno di protezione a ottenere la sospensione della campagna rispettivamente a far accertare l'illiceità delle immagini e dei filmati diffusi raffiguranti atti sessuali.**

Nel maggio 2014, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha avviato la campagna HIV «Love Life – nessun rimpianto», per la quale è stato creato anche il sito web [www.lovelife.ch](http://www.lovelife.ch). La campagna mediatica nazionale comprendeva la diffusione di spot alla televisione, al cinema e sul sito web, nonché l'affissione di 2 000 manifesti.

Nel luglio 2014, 35 bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 17 anni, rispettivamente i loro rappresentanti legali, hanno inoltrato all'UFSP un'istanza mediante la quale hanno chiesto di sospendere la campagna «Love Life – nessun rimpianto». L'UFSP non è entrato nel merito dell'istanza. Contro tale decisione i ricorrenti hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Con decisione incidentale del mese di ottobre 2014, il TAF ha respinto la richiesta provvisoria di sospensione della campagna per la durata della procedura di ricorso.

Il TAF ha ora respinto, per quanto ammissibile, anche il ricorso nel merito. Nella procedura dinanzi al TAF occorreva soltanto stabilire se l'UFSP sarebbe dovuto entrare nel merito della domanda dei ricorrenti. Il Tribunale è giunto alla conclusione che a causa dell'ampia risonanza della campagna, i ricorrenti avrebbero potuto far valere un interesse degno di protezione soltanto se fossero particolarmente toccati rispetto alla collettività in generale. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno sufficientemente dimostrato l'esistenza di un simile interesse. Rispetto ad altri bambini e ragazzi e ai loro genitori, i ricorrenti non subiscono uno specifico pregiudizio e pertanto non sono particolarmente toccati. Il Tribunale ha segnatamente ritenuto che i danni alla salute fatti valere dai ricorrenti e che sarebbero da ascrivere all'esposizione alla campagna «Love Life» sono troppo vaghi e inoltre non resi abbastanza verosimili. Dei generici pericoli potenziali non sono sufficienti.

La sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

### **Contatto**

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione  
+41 (0)58 705 29 86, [medien@bvger.admin.ch](mailto:medien@bvger.admin.ch)